

art. 24 requisiti strutturali

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 8, lett. a), l'area esterna deve avere una superficie di mq 7 per bambino; se costituita da terrazza, la metratura minima è di mq 3 per bambino

2. Ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 20/2005, i Comuni possono concedere una deroga alla presenza dell'area esterna; in tal caso, la definizione della superficie netta dello spazio interno così come di seguito definita dovrà essere aumentata di mq 2 a bambino riferita alla ricettività.

3. Gli spazi interni del servizio prevedono:

a) Area dedicata all'accoglienza di bambini e genitori;

b) Ambienti organizzati per il gioco e le attività educative e adeguati alle età dei bambini: all'interno di questi, qualora vengano somministrate merende preparate in loco, si deve predisporre un angolo "a vista" – non accessibile ai bambini – per la preparazione della merenda stessa, un fornello elettrico o microonde, un frigorifero, un lavello con rubinetto a comando non manuale e lavastoviglie. Qualora vengano somministrate solo merende pre-confezionate, è necessaria solamente la presenza del frigorifero per la conservazione di tali merende, se deperibili;

c) Locale per il cambio e l'igiene: di dimensioni idonee a contenere: un fasciatoio, un waterino e un lavandino ogni 10 bambini, una vaschetta/bagno con erogatore di acqua pre-miscelata ed idonei contenitori per lo sporco;

d) Spazi destinati ai servizi generali: che comprendano almeno un'area destinata ad ufficio, un servizio igienico per gli adulti, un locale con armadietti individuali per il personale e un locale o due spazi distinti per il deposito del materiale educativo e per il materiale di pulizia.

4. La superficie interna netta degli spazi interni ad esclusione di quelli di cui al comma 3, lettera d), deve essere di almeno mq 5 per bambino.